



NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di martedì 3 Settembre 2019

IVA

[**Nuovi controlli sul file xml della fattura elettronica**](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

IMPOSTE SUL REDDITO

[**Isa e utilizzo in compensazione dei crediti fiscali**](#)

di Fabio Garrini

IMPOSTE SUL REDDITO

[**Cedolare secca solo per i nuovi contratti commerciali**](#)

di Sandro Cerato

ENTI NON COMMERCIALI

[**Nuova legge sullo sport. Cosa cambia?**](#)

di Guido Martinelli

AGEVOLAZIONI

[**Le conseguenze della mancata tenuta del registro di carico-scarico**](#)

di Luigi Scappini

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**](#)

di Andrea Valiotto

IVA

Nuovi controlli sul file xml della fattura elettronica

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Il **30 luglio 2019** è stata pubblicata la **versione 1.5** delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (allegato A) con cui sono stati introdotti **nuovi controlli sul file xml** della fattura digitale.

In particolare, si segnalano le seguenti nuove segnalazioni volte a verificare:

- il corretto utilizzo del **codice destinatario “XXXXXXX”** (codice di errore 00313);
- la **coerenza di partita Iva e codice fiscale** (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codici di errore 00320 e 00324);
- la corretta **valorizzazione del codice fiscale**, sia per il cedente/prestatore sia per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita Iva sia quella di un gruppo Iva (codici di errore 00321, 00322, 00325 e 00326);
- nei casi di **autofattura**, che la partita Iva del cedente/prestatore non sia **cessata da più di 5 anni** (codice di errore 00323);
- che l'indirizzo pec indicato nel campo “PECDestinatario” non corrisponda ad una casella pec del Sdl (codice di errore 00330).

Tali controlli, introdotti in prossimità delle chiusure estive, stanno generando diversi **scarti delle forniture**.

In particolare, **la coerenza tra partita Iva e codice fiscale** – codici errore 00320 e 00324 – sembra esser l'errore maggiormente riscontrato dagli operatori.

In questo caso il sistema controlla, nel caso di “IdFiscaleIVA” (non di gruppo Iva) **e presenza del “CodiceFiscale”, che entrambi facciano riferimento allo stesso soggetto**; in caso contrario, il **file xml** viene scartato con **codice errore 00320** (dati del cedente/prestatore) **o codice errore 00324** (dati del cessionario/committente).

Tale controllo, in sostanza, obbliga gli operatori a “rinfrescare” le proprie anagrafiche clienti/fornitori al fine **aggiornare il campo “codice fiscale”** dei soggetti per cui tale valore **non coincide con la partita Iva**, allineandosi alle informazioni **presenti in Anagrafe Tributaria**.

Per chi è incappato in tale codice errore nei primi giorni di agosto, non è stato sicuramente agevole rintracciare i propri clienti o fornitori per adeguare tale dato; si segnala che, in ogni caso, esiste una **soluzione per ovviare temporaneamente al problema**.

Con la FAQ n.71 pubblicata il 19.07.2019 l'Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di **inserire unicamente la partita Iva all'interno del file fattura**:

“Domanda – In relazione ai dati obbligatori da indicare in fattura, si chiede conferma del fatto che nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita Iva non sia obbligatoria l'indicazione anche del codice fiscale.

Risposta – Si conferma che nella fattura i campi della sezione cessionario/committente vanno compilati inserendo o la partita Iva oppure il Codice Fiscale che il cliente di volta in volta comunicherà al fornitore (anche se il SdI non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori). Nel caso in cui il cessionario/committente comunichi il solo codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita IVA, è evidente che sta operando l'acquisto del bene/servizio non nell'ambito dell'attività d'impresa, arte o professione”.

Pertanto, in caso di scarti, è possibile trasmettere il **file fattura unicamente compilando il campo della partita Iva**: resta inteso che la soluzione proposta non libera il contribuente dalla necessità di provvedere all'**aggiornamento delle proprie anagrafiche**.

L'indicazione del codice fiscale (in luogo della partita Iva) è **obbligatoria** nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisca nell'esercizio d'impresa, arte o professione ([articolo 21, comma 1, lett. f, D.P.R. 633/1972](#)).

Diverso è il caso, invece, della fattura in xml contenente i dati di un soggetto passivo partecipante a un **gruppo Iva**.

La disciplina del Gruppo Iva, contenuta negli [articoli da 70-bis a 70-duodecies D.P.R. 633/1972](#), consente **l'unione di più soggetti passivi d'imposta** stabiliti nel territorio dello Stato **sotto un'unica partita Iva**; tali soggetti, strettamente vincolati da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, devono manifestare un'esplicita opzione vincolante per un triennio e rinnovabile automaticamente. In caso di “IdFiscaleIVA” **appartenente ad un gruppo Iva**, il sistema verifica che sia presente **anche il “CodiceFiscale”** che appartenga a uno dei partecipanti al gruppo; se il “CodiceFiscale” non è presente il **file** viene **scartato con codice errore 00322** (dati del cedente/prestatore) **o codice errore 00326** (dati del cessionario/committente); se è presente ma non appartiene ad un partecipante del gruppo Iva, il **file** viene scartato con **codice errore 00321** (dati del cedente/prestatore) **o codice errore 00325** (dati del cessionario/committente).

Per quanto riguarda, infine, il **campo codice destinatario**, il sistema verifica che in presenza del codice **XXXXXXX**, il campo “**IdPaese**” del cessionario/committente contenga un **valore diverso da “IT”**; diversamente il **file** viene **scartato con codice errore 00313**. Si ricorda che, in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia e, inviata al Sistema di Interscambio al fine di trasmettere i dati delle operazioni verso controparti estere, il codice destinatario deve essere compilato con il codice convenzionale **XXXXXXX**. La scelta di trasmettere le fatture estere al Sistema di Interscambio (fattura in formato xml) resta una **facoltà** che consente al contribuente di **non inviare mensilmente l'esterometro**, adempimento

previsto dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015.](#)

Master di specializzazione

LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Isa e utilizzo in compensazione dei crediti fiscali

di Fabio Garrini

Quando il contribuente ottiene dalla compilazione e dall'elaborazione degli **Isa** un risultato almeno pari a **8**, ottiene una indubbia semplificazione della possibilità di utilizzare in compensazione i crediti fiscali. Nella [circolare AdE 17/E/2019](#) viene precisato che il **limite di euro 50.000 per la compensazione dei crediti Iva senza l'apposizione del visto di conformità**, va conteggiato facendo riferimento a tutti i crediti Iva (annuale e trimestrali) manifestati nelle dichiarazioni ed istanze presentate nel corso dell'anno (per la prima applicazione, l'anno di riferimento sarà il 2019).

Isa e compensazioni

Il [Provvedimento direttoriale prot. n.126200 del 10.05.2019](#) ha collegato ciascuno dei **benefici premiali** a determinati risultati derivanti dall'applicazione degli ISA.

In particolare, coloro che ottengono un risultato almeno pari a 8 beneficiano di un **esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo non superiore a **50.000 euro annui** relativamente **all'Iva** e per un importo non superiore a **20.000 euro annui** relativamente **alle imposte dirette e all'Irap**.

Va ricordato esattamente quale sia il credito che fruisce del vantaggio, posto che **tra dirette e Iva è previsto lo slittamento di un anno**: mentre ai fini Iva il vantaggio interessa la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno d'imposta 2019, nonché la compensazione dei crediti Iva infrannuali maturati nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, ai fini delle **imposte dirette il vantaggio è invece immediato** e riguarda la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'Irap per il periodo d'imposta 2018.

Pertanto, il contribuente che dovesse totalizzare un 8 in relazione al modello Isa allegato al modello Redditi 2019, **non otterrà alcun beneficio** (in termini di importi compensabili) **in relazione al modello TR relativo al terzo trimestre 2019**, che quindi potrà essere oggetto di compensazione con le regole "base" previste dal D.L. 50/2017, indipendentemente dal risultato ottenuto dall'elaborazione Isa contenuto nel modello redditi 2019 per l'anno 2018.

In tema di compensazioni l'Agenzia delle entrate, con la [circolare AdE 17/E/2019](#) precisa che **"L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l'importo complessivo dell'esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell'anno 2020."**

Letteralmente, il vincolo non riguarda l'anno di “competenza”, ma quello di presentazione del modello di compensazione.

Quindi, **avendo ottenuto almeno 8 nell'elaborazione Isa in Redditi 2019**, se a marzo 2020 fosse utilizzato in compensazione un credito di annuale 2019 per € 50.000 **senza apposizione del visto**, un eventuale credito scaturente dall'istanza TR presentata per il primo trimestre e compensato sempre nel 2020 richiederebbe l'apposizione del **visto di conformità**, anche se i due crediti si riferiscono a due annualità diverse.

Sul punto, nel **paragrafo 4** della circolare viene affermato quanto segue: “*La soglia di 50.000 euro è, pertanto, riferita alla somma di tutti i crediti Iva “beneficiabili” (crediti infrannuali dei primi 3 trimestri 2020 + credito annuale 2019)*”.

Questo porterebbe a concludere che **la soglia dei 50.000 euro va verificata non tanto in relazione all'anno di presentazione del modello F24**, ma piuttosto **in relazione all'anno di presentazione della dichiarazione o istanza nelle quali i crediti vengono palesati**. Sul punto sarebbe opportuna una precisazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

In relazione alla soglia di **euro 20.000** relativa alle **imposte dirette**, viene richiamata la [circolare AdE 28/E/2014](#), dove si afferma che il limite superato il quale scatta l'obbligo di apporre il visto di conformità si riferisce alle **singole tipologie di credito** emergenti dalla dichiarazione.

In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d'imposta, ciascuno dei quali di ammontare inferiore al limite, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, questi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità (in altre parole, il limite di euro 20.000 va riferito al **singolo codice tributo** da utilizzare in compensazione).

Nella richiamata circolare è stato, altresì, chiarito che l'utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore al valore soglia comporta **l'obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione**, anche in presenza di altri crediti – utilizzati o meno – di ammontare inferiore alla soglia.

Seminario di specializzazione

CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA E NOVITÀ DELL'ESTATE

[**Scopri le sedi in programmazione >**](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Cedolare secca solo per i nuovi contratti commerciali

di Sandro Cerato

Il subentro nel contratto di locazione di un immobile commerciale C/1 nel corso del 2019 non legittima la possibilità di optare per la cedolare secca, poiché si tratta di un contratto non scaduto e già esistente alla data del 15.10.2018.

È quanto emerge dalla lettura della recente [risposta all'istanza di interpello n. 364 dell'Agenzia](#) delle entrate in cui si descrive la situazione di una locazione di un immobile commerciale di categoria C/1 di 180 mq a favore di una società in accomandita semplice stipulato nel 2014 della durata di 6 anni.

Nel corso del 2019, **la società locatrice ha affittato l'azienda ad una Srl** (il cui unico socio e amministratore è anche socio accomandatario della Sas) cedendo il contratto di locazione all'affittuaria dell'azienda, così come previsto [dall'articolo 36 L. 392/1978](#) (in materia di locazione).

Secondo l'istante, **pur trattandosi di un contratto in essere al 15.10.2018**, l'affitto dell'azienda ha determinato un **mutamento del soggetto locatario** con conseguente possibilità di optare, a far data dal 2019, per la cedolare secca.

Come noto, a partire dal 2019, [l'articolo 1, comma 59, L. 145/2018](#) ha **esteso il regime della cedolare secca anche alle locazioni di immobili commerciali** classificate in categoria C/1, di superficie fino a 600 mq, precisando tuttavia che tale possibilità riguarda **solamente i nuovi contratti** stipulati nel 2019 ed è **preclusa** per quei **contratti già in essere alla data del 15.10.2018**, interrotti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale e formati nuovamente nel 2019 tra le stesse parti. Come evidenziato nella risposta dell'Agenzia, tale ultima precisazione è funzionale ad evitare che, al fine di poter fruire del regime sostitutivo della cedolare secca, le parti concordino la **risoluzione anticipata del contratto per stipularne uno "nuovo" con decorrenza 2019**.

Secondo l'Agenzia delle entrate, la circostanza che il contratto di locazione, già in essere al 15.10.2018, sia stato **oggetto di cessione a seguito dell'affitto d'azienda** (come previsto dalla norma in materia di locazione), **non comporta la nascita di un nuovo contratto**. Infatti, il citato articolo 36 L. 392/1978, consente di **cedere il contratto di locazione unitamente all'azienda**, anche senza il consenso del locatore, con l'unico adempimento di comunicazione a quest'ultimo dell'avvenuta cessione del contratto (comunicazione finalizzata all'eventuale opposizione solo per gravi motivi).

Ai fini fiscali, l'unico adempimento richiesto è la **comunicazione all'Agenzia delle entrate per la successione nella posizione del conduttore**, ma ciò non determina **alcuna novazione** del rapporto locatizio, che continua ad esplicare i suoi effetti sin dal 2014 (anno di originaria stipula del contratto).

Poiché nell'istanza è stato segnalato che il **subentro del nuovo locatario** comporta anche la possibilità di modificare l'entità del canone di locazione, l'Agenzia delle entrate richiama la [sentenza della Corte di Cassazione n. 14620 del 13 giugno 2017](#), secondo cui la **variazione del canone di locazione, o della durata del contratto**, non sono sufficienti ad integrare un'ipotesi di novazione del contratto, poiché **occorre il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione** nonché *l'animus* e la causa *novandi*.

Pertanto, come già anticipato, l'Agenzia nega la possibilità di fruire del regime della cedolare secca nel caso di specie trattandosi di un **contratto già in essere alla data del 15.10.2018**.

Seminario di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE OPERATIVO: LE DIECI DOMANDE ALLE QUALI RISPONDERE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI AZIENDALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Nuova legge sullo sport. Cosa cambia?

di Guido Martinelli

Dopo le note polemiche sulle presunte violazioni delle norme del Comitato Internazionale Olimpico contenute nel testo definitivamente approvato dal Senato, è stata pubblicata la **Legge 86/2019 (in G.U. n. 191 del 16/08/2019)**, **entrata in vigore il 31 agosto** al cui interno sono previste numerose e importanti deleghe al Governo in materia di **ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione**.

Il Governo avrà 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento per approvare i decreti delegati previsti nella legge in esame e nei 24 mesi successivi procedere all'eventuale emanazione di decreti correttivi.

L'attuale crisi di Governo non fa ben sperare in tempi solleciti. Quello che è certo è che **non sono disciplinate deleghe in materia fiscale (se non con riferimento al lavoro sportivo)**.

Ne deriva che, ad oggi, in attesa della emanazione dei citati decreti, **dal tenore del testo di legge approvato non sono previste novità di immediata applicazione** sugli adempimenti giuridico – amministrativi attualmente in vigore per le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Non si può fare a meno di rilevare alcune **incongruenze**, figlie forse della fretta con cui si è redatto e approvato l'articolato. Ad esempio, **l'articolo 1, comma 1, lett. f), L. 86/2019**, prevede l'introduzione del divieto di scommesse sulle partite di calcio dei campionati della lega nazionale dilettanti, dimenticando le migliaia di gare delle altre discipline sportive dilettantistiche sulle quali potrebbe essere dirottate le attenzioni degli scommettitori.

Molta attenzione ha suscitato **l'articolo 2 della sopracitata Legge**, sui **centri sportivi scolastici**. Questa norma è di immediata applicazione anche se prevede la loro nascita come facoltà e non come obbligo. Il problema che si pone è l'inciso per cui **"secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del terzo settore"**. Assodato che la scuola, almeno sicuramente quella pubblica, non potrà direttamente richiedere l'iscrizione al registro unico nazionale, questo significherà la **necessità**, fino ad oggi non prevista, **da parte delle scuole, di formalizzare in ente su base associativa il centro sportivo scolastico**, rintracciare risorse umane disponibili ad occuparsene e ad assumere le conseguenti responsabilità e provvedere alla successiva iscrizione al "Runts".

Non è detto, poi, che le attività potranno essere svolte solo da laureati in scienze motorie in quanto viene **prevista la possibilità**, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di

entrata in vigore della Legge (essendo un termine ordinatorio e con la crisi politica in atto appare molto difficile che sia rispettato il termine) di **individuare** altri “**profili professionali**” (e con tutta probabilità si tratterà dei tecnici delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva) a cui potrà essere affidato lo svolgimento delle varie discipline scolastiche da parte dei centri sportivi scolastici.

La previsione espressa che l'attività dovrà essere svolta “**di norma a titolo gratuito**” e che non possono essere previsti “*nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica*”, comporta qualche dubbio sulle conseguenze pratiche di questa “novità” per le attività sportive scolastiche.

L'unica norma di immediata applicazione per il mondo sportivo è quella prevista dall'articolo 3 sulla **cessione del diritto sportivo** che subordina la cessione, il trasferimento o l'attribuzione a qualunque titolo, del titolo sportivo, **alla valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata** di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente.

Il secondo comma dell'articolo prevede che il Coni, le Federazioni sportive e le discipline sportive associate, che già prevedevano o che prevedranno la possibilità di cessione del titolo sportivo, dovranno **adeguaire** i loro **statuti**.

Visto che si dovrà applicare anche per l'**attività dilettantistica** (le cessioni del diritto sportivo sono previste nei regolamenti della pallacanestro dilettante, nella pallavolo e nell'hockey su ghiaccio) avremo sicuramente un maggior costo per i *club*. Con quale vantaggio? Ai posteri l'ardua sentenza.

Viene poi inserito, tra le figure dei “lavoratori dello sport” da disciplinare con i testi dei decreti in fase di redazione anche **il direttore di gara**. Questa figura era stata considerata fino ad oggi dalla giurisprudenza come un soggetto che compiva **finalità associate**, ma non come **“lavoratore”**. Il pronunciamento legislativo ne muterà il titolo, anche ai fini della disciplina fiscale dei compensi che gli potranno essere riconosciuti.

L'[articolo 8, comma 2, lettera d\), L. 86/2019](#) prevede la possibilità per il Governo di emanare apposite previsioni di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive. Il mancato accenno alla analoga disposizione già prevista **dall'articolo 22, Codice del terzo settore** conferma che il legislatore continua a voler considerare le sportive come soggetti non ricompresi nella disciplina del terzo settore.

Chi sa se prima o poi ne prenderemo definitivamente atto.

Seminario di specializzazione

LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Le conseguenze della mancata tenuta del registro di carico-scarico

di Luigi Scappini

L'**allevamento di animali** rappresenta una delle tre attività agricole *ex se* che come tali sono qualificanti la figura dell'imprenditore agricolo.

Di riflesso, l'esercizio di tali attività determina, da un punto di vista **fiscale**, la produzione di un **reddito agrario** ai sensi dell'[articolo 32, Tuir](#); tuttavia, poiché tale **attività** può essere esercitata in modo **intensivo**, il Legislatore è ben consci che essa potrebbe portare alla produzione di un reddito che **non può trovare integrale copertura** nell'astrazione effettuata in sede di determinazione del reddito agrario.

Ecco che allora, l'[articolo 32, comma 2, lettera b\), Tuir](#) stabilisce che l'**allevamento di animali** è produttivo di un **reddito agrario** fintantoché il **numero di capi** non eccede quelli che vengono stabiliti con cadenza biennale a mezzo di un decreto ministeriale (da ultimo il [D.M. 15.03.2019](#), che ha stabilito i capi per il biennio 2018-2019).

In caso di allevamento di un numero di **capi eccedente** le potenzialità dei terreni posseduti o comunque condotti (devono essere in grado di potenzialmente fornire almeno 1/4 del mangime necessario) è necessario, per comprendere che **tipologia** di **reddito** viene **prodotto**, indagare la **natura giuridica** con cui si esercita l'attività in oggetto.

Nel caso di **ditte individuali, società semplici ed enti non commerciali**, il numero di capi eccedenti sarà produttivo di un reddito di impresa normalizzato ai sensi dell'[articolo 56, comma 5, Tuir](#), tuttavia, il terzultimo periodo del **comma 5** prevede che “*Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma*”. Resta inteso che fino a “capienza” il reddito da dichiarare è sempre quello agrario.

Al contrario, tale possibilità **non è azionabile** per tutti gli altri soggetti esercenti l'attività di allevamento di animali in **forma societaria** (sia essa di persone o di capitali).

Si precisa come, nel caso di **società agricole** ai sensi dell'[articolo 2 D.Lgs. 99/2004](#), l'**allevamento** di un numero di capi **eccedente** quelli individuati nel decreto Mef, **non ha conseguenze sulla qualifica** in quanto civilisticamente la società continua a esercitare in via esclusiva un'attività agricola (l'[articolo 2135 cod. civ.](#) si limita a richiedere lo svolgimento di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, senza entrare nei quantitativi dei capi).

In tal caso, tali soggetti dichiareranno un **reddito di impresa**.

Ma, il **superamento** dei capi allevabili secondo il decreto Mef, comporta l'insorgere, in capo a tutti i soggetti, dell'obbligo di tenuta del cd. **registro di carico – scarico**, come previsto dall'[articolo 18-bis, D.P.R. 600/1973](#).

In realtà, sebbene la norma in maniera espressa richieda la tenuta esclusivamente nell'ipotesi di superamento dei parametri individuati dall'[articolo 32, Tuir](#) e sopra descritti (in senso conforme anche la [circolare n. 150/1978](#)), esso risulta sempre **obbligatorio, a prescindere** quindi dai capi allevati, per le Snc, le Sas e le società di capitali ([articolo 2, comma 4, D.L. 90/1990](#)).

Il registro, per espressa previsione normativa, deve consentire la **ricostruzione dei capi allevati** nel corso di tutto il periodo di imposta e **non solamente di quelli eccedentari**, ragion per cui si ritiene che sia preferibile **predisporlo**.

Nel caso di **mancata tenuta** del registro di carico –scarico, la giurisprudenza ritiene che la contabilità si consideri inattendibile con conseguente possibilità di procedere all'accertamento induttivo.

In tal senso si è espressa, di recente la **Corte di Cassazione**, con [l'ordinanza n. 20575/2019](#), con cui ha ribadito che “*in tema di imposte sui redditi, l'attività di allevamento del bestiame non può essere ricondotta alla previsione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 29, comma 2, lettera b), e va considerata industriale o commerciale*, qualora l'allevamento non sia effettuato con mangimi ottenuti, almeno per un quarto di quelli necessari per l'alimentazione del bestiame, dai terreni dell'azienda. Ne consegue che, in tal caso, ai sensi del D.P.R. n. 917/1986, articolo 78, *il reddito eccedente ha natura di reddito d'impresa e l'imprenditore ha l'obbligo* – la cui inottemperanza determina l'inattendibilità della contabilità aziendale e pone a carico del contribuente l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi dell'accertamento effettuato dall'Ufficio – *di tenere il registro di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi carico nel periodo d'imposta* (Cass. 14 febbraio 2014, n. 3487)”.

Seminario di specializzazione

L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



Il Mulino Upm

Città del Vaticano

Francesco Clementi

Il Mulino

Prezzo – 13,00

Pagine – 160

Razionalizzazione, efficienza e trasparenza: sono i criteri che hanno guidato la Riforma del Governo dello Stato Città del Vaticano, varata con un «Motu proprio» da Papa Francesco il 6 dicembre 2018, in vigore dal 7 giugno 2019. Un ulteriore e decisivo tassello nella strategia di rinnovamento intrapresa da Papa Francesco con il suo magistero, volta a modernizzare un ordinamento dall'assetto più che unico nel panorama mondiale degli stati.



Il pianto dell'alba

Maurizio De Giovanni

Einaudi

Prezzo – 19,00

Pagine – 280

Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno fino a un anno fa. Poi, a dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità lo ha preso al volo pure lui. Solo che il destino non prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a dare compassione ricevendo in cambio sofferenza, e non è dunque su un omicidio qualsiasi che il commissario si trova a indagare nel torrido luglio del 1934. Il morto è l'uomo che per poco non gli ha tolto la speranza di un futuro; il principale sospettato, una donna che lo ha desiderato, e lo desidera ancora, con passione inesauribile. Così, prima di scoprire in modo definitivo se davanti a sé, ad attenderlo, c'è una notte perenne o se ogni giorno arriverà l'alba con le sue promesse, deve ancora una volta, più che mai, affrontare il male. E tentare di ricomporre, per quanto è possibile, ciò che altri hanno spezzato.



Il passo del vento

Mauro Corona e Matteo Righetto


Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 228

Parlare di montagna equivale a parlare dell'intera esistenza, e di come in essa si intende prendere posto. E amare la montagna significa stare al mondo con franchezza, desiderio di avventura, accortezza e spirito di solidarietà, rispetto per la vita in tutte le sue manifestazioni. Mauro Corona e Matteo Righetto, gli scrittori italiani più autorevoli sull'argomento, danno voce a ciò che per loro la montagna rappresenta, attingendo a un ricchissimo tesoro di esperienze personali, qui condensate in brevi racconti, epigrammi fulminanti, descrizioni di paesaggi naturali di bellezza inesprimibile. In queste pagine troviamo l'asprezza della roccia e la sfida delle vette, ma anche la carezza accogliente dei boschi, il ritmo lento del passeggiare; i ricordi vivissimi di un tempo che non esiste più e la consapevolezza urgente delle

responsabilità da assumersi perché gli ambienti naturali possano sopravvivere ed essere il futuro dei nostri figli. I sedici milioni di abeti distrutti dal ciclone che si è abbattuto sulle Dolomiti alla fine del 2018 evocano i caduti della Prima guerra mondiale, perché “gli alberi sono come le persone, e le foreste sono intere comunità”. La descrizione di un camoscio, che con abilità di equilibrista si muove tra i picchi più impervi, sfocia in una riflessione sul cambiamento del ruolo del padre nella società contemporanea, una figura ormai così priva di spigoli da rendere difficile assumerla come riferimento e appoggio. E invece, dal momento che gli esseri umani sono alpinisti inconsapevoli e chi “guarda il cielo sente la vertigine della bellezza ma anche il vuoto del precipizio”, l'appiglio è cruciale, nell'arrampicata come nella vita.



Luce delle muse

Davide Susanetti

Bompiani

Prezzo – 19,00

Pagine – 336

Oggi il linguaggio è ridotto a mero strumento per soddisfare bisogni o finalità pratiche: spesso ci serviamo delle parole in modo distratto e frettoloso, senza comprenderne il significato e l'origine. In questo flusso continuo si aprono però momenti di assoluto silenzio, istanti di grazia in cui s'incontra qualcosa d'inaspettato, meraviglia che svela le forze invisibili della realtà. È in questa esperienza che si può inserire una parola ‘altra’, quella delle Muse, che è luce che illumina e fa risplendere la natura del cosmo e l'esperienza della vita. La parola ispirata dei poeti e dei sapienti della Grecia è insieme ordine e bellezza, realizzazione e compimento della realtà, potenza del sacro e tensione alla verità, rito e magia, legame che avvince la terra al cielo così come stringe gli uomini in comunità. Dal canto soave delle Muse fino al cuore pulsante dell'Atene classica, dalla malia della voce di Orfeo alle storie sapientemente raccontate da Odisseo, dal miele delle api al nettare dell'immortalità, dall'intreccio dei poteri di Apollo, Ermete e Dioniso alla ritualità che parola e canto scandiscono, dal viaggio sciamanico alla folgorazione della sapienza platonica si dipana un percorso avvincente che esplora un modo altro e diverso di vivere la parola e la conoscenza: un percorso che ci fa riflettere sulla nostra stessa relazione con il linguaggio e il mito,

mostrando la necessità di re-incantare il mondo e l'anima per giungere a noi stessi.



I carboidrati buoni

Ivy Moscucci

Feltrinelli

Prezzo – 14,90

Pagine – 144

Sono tantissimi i cereali di cui troppo spesso ci priviamo, magari perché poco conosciuti o lontani dalle mode. Ma quali benefici ha introdurre nella nostra cucina non solo farro, orzo e segale, ma anche teff e sorgo? Pani, pasta, pizze, dolci fatti in casa saranno non solo più buoni e ricchi di nutrienti, ma contribuiranno anche a mantenere stabile l'indice glicemico, e con esso il nostro benessere. Scritto da un'autrice che è ormai un punto di riferimento per la cucina naturale e biologica, il libro contiene tante ricette per realizzare impasti dolci e salati, a base di cereali e ingredienti alternativi, che sia un pane con lievito madre di sola segale, un pane veloce con farina di ceci o un pane dolce alle noci. Inoltre, grazie anche ai moltissimi consigli e alle curiosità, queste pagine diventeranno un vero e proprio punto di riferimento per chi non vuole rinunciare né al gusto né alla salute.

Master di specializzazione
**LABORATORIO PROFESSIONALE SULL'ATTIVITÀ DEL
REVISORE LEGALE E DEL COLLEGIO SINDACALE**
Scopri le sedi in programmazione >